

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

—————
Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 15

A.S. n. 1121: "Disposizioni in materia ambientale".

Marzo 2002

INDICE

Articolo 1 (Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)...	pag. 1
Articolo 2 (Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente)	pag. 1
Articolo 3 (Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti).....	pag. 3
Articolo 4 (Ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione degli impatti sull'ambiente).....	pag. 4
Articolo 5 (Trasferimento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare all'APAT).....	pag. 6
Articolo 6 (Programma strategico di comunicazione ambientale).....	pag. 7
Articolo 7 (Funzionamento delle aree marine protette).....	pag. 8
Articolo 8 (Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola)	pag. 10
Articolo 9 (Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo).....	pag. 10
Articolo 10 (Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria)	pag. 10
Articolo 11 (Disposizioni in materia di siti inquinati)	pag. 11
Articolo 12 (Bonifica del sito di Portovesme)	pag. 11
Articolo 13 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare).....	pag. 12
Articolo 14 (Istituzione del Reparto ambientale marino).....	pag. 13
Articolo 16 (Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).....	pag. 13
Articolo 17 (Smaltimento dei rifiuti sanitari).....	pag. 14

Articolo 18 (Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152)	pag. 14
Articolo 19 (Disposizioni relative a Venezia e Chioggia)	pag. 15
Articolo 20 (Piano straordinario di telerilevamento)	pag. 15
Articolo 21 (Modifica all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36)	pag. 16
Articolo 22 (Modifica alla legge 18 maggio 1989, n. 183)	pag. 16
Articolo 23 (Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)	pag. 17

Articolo 1

(Personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio)

La norma dispone l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 93 del 2001 (516.456,90 euro) al fine di armonizzare i trattamenti economici dei dipendenti del Ministero dell'ambiente a causa della provenienza degli stessi da amministrazioni diverse.

Lo stanziamento predetto viene, quindi, incrementato di 630.000 euro annui a partire dal 2002.

Trattandosi di un tetto di spesa, non vi sono osservazioni al riguardo.

Articolo 2

*(Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri
per la tutela dell'ambiente)*

La norma dispone l'aumento di 229 unità di personale, in soprannumero rispetto all'organico del Comando dei carabinieri, per la tutela dell'ambiente. Tale personale è articolato nei gradi di cui alla tabella di seguito riprodotta:

Grado	Unità
Generale di brigata	1
Colonnello	1
Tenente colonnello	1

Maggiore	1
Capitano	3
Tenente/Sottotenente	19
Ispettore	127
Sovrintendente	39
Appuntato carabiniere	e 37
Totale	229

Gli oneri connessi (trattamento economico, motorizzazione, accasermamento, casermaggio, vestiario) sono posti a carico del Ministero dell'ambiente e quantificati in 10 mln di euro; è, di conseguenza, autorizzata una spesa di pari importo a decorrere dal 2002.

La RT quantifica gli oneri suddetti con una dettagliata esposizione dei costi relativi al personale, suddivisi per grado e ruolo e comprensivi di straordinario, indennità e oneri riflessi, che vengono di seguito riassunti:

Grado	Unità	Costo unitario annuo (euro)	Oneri annui (euro)
Generale di brigata	1	87.860	87.860
Colonnello	1	80.093	80.093
Tenente colonnello	1	61.190	61.190
Maggiore	1	53.125	53.125
Capitano	3	43.100	129.299
Tenente/Sottotenente	19	41.385	786.315
Ispettore	127	42.397	5.384.443
Sovrintendente	39	40.418	1.576.308
Appuntato carabiniere	e 37	35.240	1.303.885
Totale	229		9.462.518

A tali oneri la RT aggiunge quelli per motorizzazione, vestiario e casermaggio, che sono quantificati in 537.483 euro per anno.

Non vi sono osservazioni al riguardo.

Articolo 3

(Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti)

L'articolo dispone lo stanziamento di 1.033.000 euro per il 2002 e di 1.953.000 euro a decorrere dal 2003 per la promozione di iniziative e programmi nei settori della mobilità, della produzione di energia elettrica, delle fonti rinnovabili, dell'assorbimento di carbonio e dell'efficienza energetica.

La RT si limita ad affermare che il suddetto finanziamento è necessario per rafforzare il ruolo del Ministero dell'ambiente per l'adozione di politiche di contenimento delle emissioni di gas climalteranti alla luce della ratifica del Protocollo di Kyoto. Non viene, quindi, formulata nella RT alcuna ipotesi di quantificazione e di individuazione degli oneri per coprire i quali viene disposto lo stanziamento oggetto della norma, salvo l'indicazione di alcune finalità prioritarie.

Anche se l'onere per il bilancio rimane limitato all'entità dello stanziamento, il che esclude problemi di quantificazione degli oneri, sarebbe, tuttavia, opportuno che il Governo fornisse elementi di valutazione sulle componenti che concorrono alla determinazione dell'autorizzazione di spesa di cui si tratta, considerato sia il carattere continuativo della spesa, sia la

possibilità che l'eventuale parte di essa destinata al personale possa assumere un'incidenza rilevante, creando rigidità nell'utilizzo delle risorse stanziare.

Articolo 4

(Ottimizzazione delle procedure e degli strumenti per la valutazione degli impatti sull'ambiente)

L'articolo, finalizzato ad una più efficiente applicazione delle norme europee in materia ambientale e allo sviluppo della certificazione ambientale, stanziava complessivamente 4,9 mln euro annui a decorrere dal 2002 per l'istituzione degli Osservatori ambientali con funzioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle pronunce di compatibilità ambientale relative alla realizzazione e al primo esercizio di talune opere di particolare rilevanza (2,065 mln euro), per l'espletamento delle attività di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (1,033 mln euro), per lo studio sulla valutazioni di piani che possano incidere sull'ambiente e sui sistemi di gestione ambientale e di certificazione ecologica dei prodotti (0,774 mln euro), per l'esercizio delle competenze proprie del Ministero dell'ambiente in materia di valutazione scientifica sull'impatto ambientale di microrganismi, o.g.m., biocidi, prodotti fitosanitari e sostanze chimiche pericolose (1,027 mln euro).

La struttura degli Osservatori ambientali è costituita da un organismo centrale, con funzioni di coordinamento ed indirizzo degli Osservatori costituiti a livello periferico per ogni opera di rilevante impatto ambientale, nonché dai suddetti organismi periferici.

L'Osservatorio centrale prevede dodici componenti, in rappresentanza di diversi organi od enti interessati, mentre le strutture periferiche si compongono di sei soggetti.

La RT presuppone l'attivazione dell'Osservatorio per dieci opere all'anno, stimando su questa base l'onere complessivo nella misura pari alla somma suindicata.

Il costo per la remunerazione dei dodici membri della struttura centrale, valutato per dodici mesi e rapportato all'analogo onere per gli osservatori ambientali già in funzione, viene stimato in 213.000 euro annui, quello per le spese di organizzazione e segreteria in 77.500 euro e quello per le missioni in 26.400 euro annui (sulla base di una missione al mese per i componenti dell'Osservatorio ad eccezione del suo presidente e di un costo medio di 200 euro al giorno *pro capite*).

Analoghi parametri vengono usati per quantificare gli oneri delle strutture periferiche che ammonterebbero così a 1,044 mln euro annui per il personale, a 300.000 euro annui per l'organizzazione e la segreteria, a 216.000 euro annui per le missioni e a 188.100 euro annui per incarichi specialistici.

Per l'attività di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento la RT ritiene necessario rendere permanente dal 2002 lo stanziamento già previsto per il 2001 e pari a circa 1,033 mln euro.

In rapporto alla certificazione ambientale e alla valutazione ambientale strategica, la RT pone in luce la necessità di sviluppare approfondimenti e sperimentazioni, per un costo complessivo, suddiviso in modo paritario fra le due attività, quantificato in 774.685 euro.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio ambientale di prodotti chimici, organismi geneticamente modificati, biocidi ecc., istituzionalmente

demandata al Ministero dell'ambiente, si evidenzia l'obiettivo di garantire al Ministero un adeguato supporto tecnico-scientifico, attraverso il reperimento di personale esperto in materia mediante stipula di apposite convenzioni con università ed enti di ricerca, la formazione di nuove figure professionali e l'aggiornamento costante del personale. Per il complesso di queste attività viene quantificato un onere di 1,027 mln euro annui.

Stante il carattere di tetto di spesa dello stanziamento complessivo, non si hanno osservazioni da formulare, pur ribadendo l'opportunità di alcuni chiarimenti, in particolare sugli oneri per gli Osservatori ambientali, perché venga specificato il carattere netto o lordo delle remunerazioni indicate (e conseguentemente i possibili effetti fiscali e previdenziali), sia confermata la stima di una durata media di un giorno per missione e venga spiegato il motivo per il quale l'onere per le stimate dieci strutture periferiche viene valutato per tutte per un anno intero, quando è presumibile la possibilità di espletare il lavoro in un periodo di tempo più contenuto; altra spiegazione può riguardare lo scaglionamento temporale nella costituzione di questi organismi, strettamente correlati ad opere che a loro volta risulteranno, almeno parzialmente, distribuite nel tempo.

Articolo 5

(Trasferimento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare all'APAT)

La norma trasferisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) all'APAT.

La disposizione, parzialmente modificata in sede di prima lettura, non viene presa in considerazione dalla RT.

Sarebbe comunque opportuno che il Governo assicurasse l'assenza di oneri finanziari connessi al trasferimento delle risorse.

Articolo 6

(Programma strategico di comunicazione ambientale)

Viene previsto un articolato programma di comunicazione ambientale per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle imprese sui problemi dell'ambiente, perseguendo la diffusione di programmi di educazione ambientale, la collaborazione con enti ed organizzazioni impegnati in analoghe iniziative e la formazione permanente in materia.

I programmi di comunicazione ambientale indicano i destinatari, le linee-guida, gli strumenti e le modalità per la realizzazione delle iniziative.

E' istituito all'uopo, presso il Ministero dell'ambiente, un comitato di esperti, la cui organizzazione, disciplina e nomina è demandata ad un decreto dello stesso Ministro dell'ambiente.

A questi fini è autorizzata la spesa di 3.437.000 euro nel 2002 e di 2.677.000 euro a decorrere dal 2003 (lo stanziamento a regime era stato inizialmente previsto nella misura di 4.208.000 euro, ma è stato poi ridotto presso la Commissione di merito della Camera dei deputati).

Gli interventi previsti sono sommariamente descritti nella RT (istituzione di centri specializzati e di sportelli ambientali, organizzazione di

corsi, studi, convegni, interventi attraverso annunci su reti radio-televisive, inserzioni su giornali ecc.).

Per la costituzione del comitato di esperti suindicato è prevista una spesa complessiva di 756.000 euro.

Tale importo viene quantificato in 396.000 euro per i compensi dei membri della commissione (comprensivi degli oneri contributivi), valutati in 1.300 euro mensili per i dieci esperti interni all'amministrazione e in 2.000 euro mensili per gli altrettanti esperti esterni, in 340.000 euro per le spese di missione (considerando 10 missioni annue, un costo medio del biglietto aereo di 500 euro, un pernottamento medio della durata di 3 giorni e dal costo giornaliero di 150 euro e una diaria giornaliera di 250 euro) e in 20.000 euro per attrezzature informatiche.

Per quanto riguarda gli effetti finanziari, non si hanno rilievi da formulare, trattandosi di un tetto di spesa.

Articolo 7

(Funzionamento delle aree marine protette)

Il comma 1 prevede che i gestori di aree marine protette individuino e comunichino al Ministero per l'ambiente (per la verifica e l'approvazione) la dotazione di personale che si rendono necessarie.

Il comma 3 chiarisce che le spese relative a tali dotazioni sono a carico dei gestori e non possono gravare sui fondi trasferiti dal Ministero per l'ambiente. Due eccezioni sono però previste dai commi 6 e 7: il primo stabilisce che il Ministero per l'ambiente può assumere a proprio carico quote

degli oneri di personale necessario per il funzionamento delle aree marine protette in caso di particolari e contingenti necessità per un periodo non eccedente un biennio; il secondo prevede che il costo aggiuntivo sostenuto dai gestori per il personale dell'organico che svolge attività necessarie al funzionamento dell'area marina, può essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero per l'ambiente.

La RT non considera tali disposizioni, in relazione alle quali, però, è stato aggiunto dalla Camera dei deputati il comma 8, che, valutando la consistenza dell'onere in 1 milione di euro per ognuno degli anni 2002, 2003 e 2004, dispone la relativa copertura e domanda alla tabella C) della legge finanziaria il finanziamento dell'onere a regime..

Al riguardo, si osserva che non sembra che siano stati forniti elementi per valutare la congruità dello stanziamento rispetto ad una disciplina dei casi nei quali vi si può ricorrere, disciplina che non ne individua con chiarezza i presupposti. Per i primi tre anni dunque è da presumere che l'onere individuato funga come limite. Trattandosi però di spese permanenti non discrezionali, se e nella misura in cui si verificano (data la natura di tali oneri), ciò rende incongrua - sul piano della tecnica di copertura - la scelta di far riferimento alla tabella C) della legge finanziaria. Tale tipo di soluzione del problema degli oneri pluriennali presuppone infatti la discrezionalità nel tempo circa il *quantum* dell'onere stesso, ipotesi, questa, diversa dal caso in esame. Sarebbe stato dunque preferibile prevedere come permanente il tetto di spesa.

Articolo 8

(Gestione dei parchi sommersi di Baia e Gaiola)

La norma modifica il comma 10 dell'articolo 114 della legge n. 388 del 2000 (che affida la gestione dei parchi marini di Baia e Gaiola ad un consorzio tra il Ministero per l'ambiente, il Ministero per i beni culturali e la regione Campania con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste) prevedendone l'affidamento in gestione ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste, anche consorziati tra loro.

Tale disposizione non sembra comportare un incremento di oneri per il bilancio.

Articolo 9

(Istituzione dell'Ente parco nazionale del Circeo)

La norma istituisce l'Ente parco nazionale del Circeo disponendo uno stanziamento di 500mila euro a decorrere dal 2002, definito come tetto di spesa.

Non vi sono osservazioni al riguardo.

Articolo 10

(Interventi nel settore della manutenzione idraulica e forestale in Calabria)

La disposizione abroga gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge n. 233 del 1984, che disciplinano il divieto (e le relative deroghe) per la regione Calabria di assumere lavoratori idraulico-forestali.

Se gli oneri per il personale che sarà assunto gravano sul fondo di cui al comma 2, pur configurandosi lo stanziamento della "finanziaria" come tetto di spesa (anche se per sua natura mutevole nel tempo), si evidenzia la possibilità che il dar corso a nuove assunzioni si risolva in una pressione sulla "finanziaria" da parte di tale linea di finanziamento.

Articolo 11

(Disposizioni in materia di siti inquinati)

La norma considera alcune zone di Brescia-Caffaro, Broni e Falconara Marittima come aree industriali e siti ad alto rischio ambientale, in aggiunta all'elenco di località contenuto nel comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 426 del 1998. Trattandosi di siti oggetto di interventi di bonifica e ripristino ambientale, per i quali è previsto il rifinanziamento annuale nella tabella D) della legge finanziaria, va valutato se ciò determini il presupposto per un futuro aumento di stanziamenti, pur funzionando il rifinanziamento in legge finanziaria come tetto di spesa.

Articolo 12

(Bonifica del sito di Portovesme)

Viene autorizzata la spesa di 5 mln euro per il 2002 per il ripristino ambientale del sito inquinato di Portovesme e per accrescere il livello di sicurezza delle popolazioni delle aree circostanti.

All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia. Trattandosi di un tetto di spesa, non si hanno osservazioni al riguardo.

Articolo 13

(Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)

L'articolo prevede che le attività di bonifica e riqualificazione di aree industriali siano effettuati da soggetti che si assumano i relativi oneri compresi quelli di esproprio dei terreni (che devono essere acquisiti al patrimonio disponibile dello Stato).

Di questi possono poi disporre i soggetti affidatari utilizzandoli in proprio o cedendoli a terzi al fine di recuperare i costi sostenuti e di ricavare un congruo utile di impresa.

Nel comma 7 si dispone che l'attuazione delle disposizioni predette non deve comportare oneri a carico del bilancio dello Stato e degli enti territoriali competenti. Al riguardo, occorrerebbero chiarimenti sul fatto che ciò escluda l'onerosità dell'acquisizione al patrimonio disponibile, sia la possibilità di diminuzioni patrimoniali per il settore pubblico.

Articolo 14

(Istituzione del Reparto ambientale marino)

La norma dispone l'istituzione del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo si osserva che non è chiaro se la portata della norma si limiti ad una mera riorganizzazione di mezzi e personale già esistenti ovvero se si intenda ampliare la struttura operativa delle Capitanerie di porto.

Sarebbe, pertanto, opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione sulla neutralità finanziaria della norma.

Articolo 16

(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22)

Le disposizioni dell'articolo in esame che potrebbero determinare effetti finanziari sono da rinvenire nei commi 3 e 4.

Il comma 3 abolisce il regime di privativa in favore dei comuni per l'attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati, mentre la normativa vigente la esclude soltanto in presenza di determinate condizioni.

La norma potrebbe avere risvolti finanziari in relazione all'attuale disciplina giuridica e gestione economica delle attività finora esercitate in regime di privativa da parte dei comuni.

Il comma 4 esenta dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti il Consorzio Nazionale

Imballaggi (CONAI) e gli altri consorzi costituiti per razionalizzare ed organizzare le attività di gestione dei rifiuti rappresentati da imballaggi.

Ad un primo esame non sembra vi siano conseguenze finanziarie sul bilancio dello Stato.

Articolo 17

(Smaltimento dei rifiuti sanitari)

Il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n.347 del 2001 è abrogato. La disposizione in oggetto prevedeva che i rifiuti sanitari pericolosi potessero essere smaltiti attraverso procedimenti di disinfezione e trattamento diversi da quelli previsti dalla normativa previgente, conseguendo in questo modo un risparmio nella spesa sanitaria¹. Il ripristino dei procedimenti di smaltimento utilizzati prima del cennato decreto-legge dovrebbe pertanto comportare l'abolizione di tali risparmi.

Articolo 18

(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152)

L'articolo modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 1999 in materia di convogliamento in corpi idrici superficiali degli scarichi al suolo e di smaltimento in fognatura di rifiuti.

¹ Cfr. emendamento 1.1000 del Governo in relazione all' A.S. 633 (SENATO DELLA REPUBBLICA, *Resoconto sommario e stenografico*, 25 ottobre 2001)

Al riguardo non si ravvisano aspetti rilevanti dal punto di vista finanziario.

Articolo 19

(Disposizioni relative a Venezia e Chioggia)

La norma modifica l'articolo 10 del decreto-legge n. 16 del 1990 convertito nella legge n. 71 del 1990 relativamente ai termini entro i quali le aziende artigiane, gli stabilimenti ospedalieri, le aziende turistiche, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi non serviti da pubblica fognatura possono presentare ai comuni ed eseguire i piani di adeguamento degli scarichi.

Al riguardo non si ravvisano aspetti rilevanti dal punto di vista finanziario.

Articolo 20

(Piano straordinario di telerilevamento)

Il Ministero dell'ambiente è autorizzato alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa per un progetto straordinario di telerilevamento per il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico. Il corrispondente onere è determinato nella misura massima di

25 mln euro per il 2002 e viene coperto a valere sullo stanziamento iscritto nell'u.p.b. 4.2.3.3. dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, con contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n.180 del 1998 (rifiianziata nella tabella D della legge finanziaria per il 2001) che insiste sulla medesima u.p.b..

Trattandosi di un tetto di spesa, non si ha nulla da osservare.

Articolo 21

(Modifica all'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36)

La norma modifica la destinazione dei proventi dovuti dagli utenti per il servizio di pubblica fognatura e di depurazione, ponendoli a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato per l'attuazione del piano d'ambito, mentre la normativa attualmente in vigore ne prevede l'uso solo per la realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione. Trattandosi soltanto di un'estensione circa le possibili destinazioni delle somme in oggetto, nel quadro di progetti integrati inerenti all'uso delle risorse idriche, non si rilevano effetti finanziari di sorta.

Articolo 22

(Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183)

L'articolo contiene modifiche a varie disposizioni della legge n. 183 del 1989 in materia di riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

che sembrano avere rilevanza esclusivamente ordinamentale senza presentare profili rilevanti di carattere finanziario.

Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 23

(Modifica all'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Viene sostituito il comma 17 dell'articolo 6 della legge finanziaria per il 2001, da un lato introducendo l'obbligo per le imprese interessate di comunicare entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale gli investimenti ambientali effettuati e dall'altro stabilendo che il censimento ministeriale su questo tipo di investimenti abbia una regolare cadenza annuale, mentre la norma originaria lo prevedeva per il solo 2001. Sarebbe opportuno che il Governo esplicitasse gli effetti finanziari di tale ultima norma, trattandosi di attività onerosa che diventa permanente.